

**Comune di San Michele all'Adige**

**Provincia di Trento**

**ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE**

**ai sensi dell'art. 1965 c.c.**

Con il presente atto pubblico redatto in doppio originale oltre ad una terza copia per la registrazione, da valere ad ogni effetto di legge, tra le parti:

1) **Comune di San Michele all'Adige**, con sede in Via Prepositura, n° 1, in persona di avv. Clelia Sandri nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante pro tempore del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto dell'Ente che Rappresenta (cod. fisc. 00141660225) ed in esecuzione della deliberazione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva;

2) Società **Novareti S.p.A.**, C.F. e P.IVA 0140560022, con sede legale in Rovereto, Via Manzoni 24, in persona del Presidente e Legale Rappresentate dr. Massimo De Alessandri (di seguito denominata anche "Gestore"o "Novareti")

Premesso che:

- con d.lgs. n. 164/2000 il legislatore italiano ha inteso avviare un processo di apertura al mercato e alla concorrenza nel settore del gas naturale; detta norma è stata successivamente novellata con D.L. n. 145/2013 per quanto riguarda l'art. 15 inerente al servizio di distribuzione del gas naturale;

- con D.M. 12 novembre 2011, n. 226, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha fissato la disciplina relativa ai criteri di gara e alla valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

- l'art. 34 della L.P. 4 ottobre 2012, n. 20 dispone che il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale è svolto in un ambito unico a livello provinciale per tutti i Comuni trentini e che le funzioni di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale demanda al comune capoluogo di provincia sono svolte dalla Provincia o dalle agenzie provinciali; l'art. 39, comma 3 della stessa L.P. n. 20/2012 sancisce che, in sede di prima applicazione dell'art. 34, per l'affidamento del servizio si applica la disciplina statale relativa ai criteri di gara e alla valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione di gas naturale;

- con decreto 22 maggio 2014, il MISE ha approvato le *“Linee Guida sui criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale”* (Linee guida);

- l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE), nel suo ruolo di stazione appaltante, ha ricevuto delega dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività preliminari e istruttorie alla redazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas; tra queste è compresa, ai sensi dell'art. 4 del DM n. 226/2011, l'acquisizione dal gestore uscente degli stati di consistenza degli impianti gas e loro verifica tra cui quello dell'assetto proprietario dei singoli tratti di rete;

- la definizione dell'assetto proprietario costituisce la base per la corretta definizione del valore di rimborso (VR) spettante al gestore uscente alla conclusione delle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per la quantificazione degli oneri da riconoscere al Comune

concedente e ai proprietari di impianti ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 226/2011;

- Novareti s.p.a. è l'attuale titolare della concessione del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di San Michele all'Adige, regolato in base alla convenzione n. rep. \_\_\_\_\_ (atto registrato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_) a fronte degli accordi di subentro con il precedente titolare della convenzione;

- ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 226/2011, Novareti s.p.a. ha inviato alla stazione appaltate, fra le altre, le informazioni in merito allo stato di consistenza della rete con indicazione della proprietà dei singoli tratti di rete;

- per effetto di quanto previsto dall'art. 18 delle Linee guida di cui al DM 22 maggio 2014 ove è previsto che *“nel caso in cui la porzione di rete è stata costruita direttamente dai titolari dei permessi di costruzione a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione e poi ceduta in gestione al distributore, la proprietà del tratto di rete è del Comune (anche se precedentemente non formalizzata) e continuerà ad essere di proprietà del Comune nella gestione d'ambito, a meno di disposizioni diverse presenti negli atti di concessione”*, APRIE ha chiesto al Comune di verificare la presenza di tratti di rete realizzati con oneri di urbanizzazioni a scomputo;

- tra APRIE e il Gestore si è dato corso alla verifica della corretta definizione dell'assetto proprietario delle reti, della consistenza delle reti e del valore di rimborso spettante al Gestore in qualità di gestore uscente in applicazione delle disposizioni di cui al d.Lgs. n. 164/2000 e al D.M. n. 226/2011;

- APRIE ha rappresentato al Comune e al Gestore che alcuni tratti di rete, realizzati nell'ambito di lottizzazioni con scomputo oneri di urbanizzazione, dovevano essere ricondotti alla proprietà comunale.

- Novareti s.p.a. intenderebbe rivendicare la proprietà di tali tratti di rete in quanto i lottizzanti, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione riferite alla rete di distribuzione del gas naturale, hanno incaricato la stessa, quale gestore del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, della fornitura e posa delle tubazioni del gas e ha fatto intervenire altre imprese per la realizzazione delle rimanenti lavorazioni e forniture.

- Il Comune, per conto suo, intenderebbe rivendicare la proprietà di tali tratti di rete gas in forza di quanto stabilito dall'art. 18 delle Linee guida ministeriali, approvate con D.M. 22 maggio 2014, e sulla scorta di quanto assunto dalla più recente Giurisprudenza di merito (TAR Veneto, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 32 a conferma di TAR Veneto, sez. I, 21 febbraio 2017, n. 181). Il Comune sostiene infatti che l'impegno assunto di volta in volta dai soggetti lottizzanti a realizzare le opere di urbanizzazione e trasferirne la proprietà al Comune rende ininfluente il fatto che i lottizzanti abbiano incaricato, per la realizzazione delle opere stesse, il titolare della concessione del servizio di distribuzione del gas; il concessionario - in siffatta evenienza - opera in veste di appaltatore, in quanto la proprietà comunale rimane tale anche nei casi in cui i lottizzanti, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione riferite alla rete di distribuzione del gas naturale, abbiano incaricato quale ditta appaltante il Gestore per la fornitura e posa del tubo e fatto intervenire altre imprese per la realizzazione delle

rimanenti lavorazioni e forniture. Il Comune evidenzia che, in virtù delle previsioni richiamate contenute nelle singole convenzioni di urbanizzazione, la proprietà di questi tratti di rete gli spetterebbe in quanto eseguiti dalle ditte lottizzante come opere a scomputo degli oneri di costruzione ai sensi e per gli effetti degli artt. 90 della L.P. n. 22/1991, dell'art. 104 della L.P. n. 1/2008 ovvero dell'art. 84 della L.P. n. 15/2015. A seguito dell'effettuazione del regolare collaudo, il Comune ritiene infatti essersi concretizzato a suo favore il trasferimento della proprietà delle opere o della servitù prediale sul fondo interessato, a favore del Comune;

- le lottizzazioni oggetto di contestazione sono le seguenti:

**i. Lottizzazione “Area residenziale ex comparto C1”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 26 del 06/07/2005 e regolata dalla convenzione rep. n. 27448 del 14/10/2005;**

**ii. Lottizzazione “Area residenziale ex comparto C4”, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 54 del 29/12/2005 e regolata dalla convenzione rep. n. 29176/29177 del 23/09/2008.**

- il perfezionamento della proprietà in capo al Comune di tali limitati tratti di rete comporta elevati oneri amministrativi collegati all'iscrizione a patrimonio comunale;

- la vigente normativa in materia di distribuzione di gas naturale contiene un *vulnus* che non consente il riconoscimento al Comune della quota di ammortamento tariffario nel caso in cui lo stesso Comune sia proprietario delle reti del gas che è obbligato a mettere a disposizione del gestore per prestare il servizio. Inoltre, i tratti di rete che nel tempo dovranno essere

sostituiti dal gestore nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria entreranno in proprietà dello stesso gestore;

- visto il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento del 18 febbraio 2021 in risposta all'istanza presentata da un Comune appartenente all'ambito unico della provincia di Trento, con il quale si è ribadito che le reti realizzate da Novareti s.p.a. nell'ambito delle lottizzazioni, per le quali è stata stipulata convenzione di lottizzazione soggetta a trascrizione, siano di proprietà del Comune. L'avvocatura sostiene, richiamando la giurisprudenza di merito (Cass., sez. un., 14 febbraio 2011, n.3665; Cass., sez. un., 16 febbraio 7966, n. 477 e Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. parere, 03/07/2013, n. 295), che la proprietà dei tratti in questione è *“attribuibile, oltre che all'ente pubblico, a società patrimoniali di reti dello stesso ente e, nei limiti della unitaria circolazione della proprietà con la gestione, verso soggetti privati.”*

- nell'ambito del procedimento di definizione del valore di rimborso tra il Gestore Novareti e il Comune, la stazione appaltante ha proposto di addivenire ad un accordo, formalizzato mediante la stipula di tale atto transattivo, al fine di superare le criticità sopra rappresentate, ricercando di perseguire il migliore interesse per tutti i soggetti coinvolti e di evitare l'avvio di contenziosi in merito al regime proprietario dei citati tratti di rete. Tutto questo alla luce delle valutazioni effettuate dal Comune circa l'onerosità nel coltivare il perfezionamento del trasferimento del bene in suo favore, anche tenuto conto delle pretese avanzate da Novareti;

tutto ciò premesso,

- visto l'art. 3, comma 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154 che prevede che i proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali;

- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23,

- considerato anche che le parti ritengono opportuno definire in via transattiva le pendenze sopra specificate;

le parti, Novareti S.p.A. e il Comune di San Michele all'Adige convengono, ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile, quanto segue:

#### **Articolo 1 - Premesse e clausole generali**

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente atto e vengono espressamente riconosciuti ed accettati dalle parti stesse benché non vengano materialmente allegati al presente contratto.

2. Tutti gli impegni, dichiarazioni ed obblighi che il gestore assume con il presente atto, nessuno escluso, devono intendersi assunti per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo.

3. Il presente atto è sottoscritto dal Comune nell'esercizio di un potere negoziale paritetico e non autoritativo e viene espressamente stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge provinciale n. 23 del 1992, costituisce anche accordo integrativo e/o sostitutivo del provvedimento finale ai sensi dell'art. 28 della medesima legge provinciale.

#### **Articolo 2 – Oggetto della transazione**

1. Le parti si danno atto e riconoscono reciprocamente che i dati relativi ai tratti di rete oggetto della presente transazione sono quelli risultanti dagli atti forniti alla stazione appaltante da parte del Comune e del gestore, come

indicati precisamente nel documento “*Tratti di rete gas oggetto di transazione con il gestore*”, posto in atti al prot. n. 7566 d.d. 12/08/2021 del Comune di San Michele all’Adige;

2. Il Comune rinuncia a rivendicare a sé il diritto di proprietà dei tratti di rete di distribuzione del gas indicati nell’allegato di cui al comma 1 a fronte del riconoscimento del valore indicato nell’articolo 3 e concordato tra le parti.

3. Il Comune e il Gestore, pertanto, si danno reciprocamente atto e riconoscono che la proprietà dei suddetti tratti di rete resta in capo a Novareti.

4. Le parti convengono che, fino al subentro del nuovo gestore, a seguito dell’espletamento della gara per la concessione del servizio di distribuzione dell’ambito unico della provincia autonoma di Trento, i tratti di rete gas oggetto del presente atto restano disciplinati dalla convenzione di concessione in essere indicata nelle premesse.

### **Articolo 3 – Valore**

1. A fronte dei reciproci riconoscimenti di cui all’art. 2, le parti convengono che il Gestore riconosce al Comune un importo pari ad Euro 28.981,94.=, fuori campo IVA ex art. 4, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, non avendo il Comune gestito l’attività del servizio di distribuzione nell’ambito dei propri servizi rilevanti IVA. Il Comune emetterà una nota di addebito cartacea citando in calce la sopra citata norma.

2.. Il Gestore provvede al pagamento della somma pattuita al comma 1 alla sottoscrizione del presente atto, in un’unica soluzione, come risulta dal

bonifico nr. \_\_\_\_\_, di data \_\_\_\_\_ acquisito al protocollo comunale al n. \_\_\_\_\_  
di data \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 4 – Effetti della transazione**

1. Il Comune dichiara di essere integralmente soddisfatto a fronte del ricevuto pagamento della somma di cui all'art. 3 e di non aver più nulla a pretendere dal Gestore e dalle sue aventi causa in riferimento alle pretese espresse nelle premesse del presente atto.

2. Il Gestore, a fronte dell'avvenuto pagamento della somma di cui all'art. 3, si dichiara integralmente soddisfatto a fronte dell'espresso riconoscimento da parte del Comune che la proprietà dei tratti di rete gas indicati nel documento, Allegato 1 al presente atto, resta in capo al Gestore secondo le previsioni definite dall'articolo 2.

3. Entrambe le parti dichiarano che, alla luce del presente accordo, sono da ritenersi risolte le divergenze tra loro insorte e sono da ritenersi soddisfatti ogni eventuale altro loro diritto, pretesa o pendenza comunque relativi al presente atto. Pertanto, si danno atto reciprocamente di non pretendere più nulla l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, rimossa e rinunciata ogni eccezione e riserva in proposito.

4. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente transazione deve ritenersi definitiva ed irrevocabile; in tal senso, riconoscono reciprocamente a tutti gli effetti di legge che con la sottoscrizione della stessa e la sua esecuzione risultano definitivamente composte e transatte tutte le ragioni di controversia, in essere o potenziali, nessuna esclusa, di cui ai fatti e alle questioni meglio descritti in premessa.

#### **Articolo 5 – Spese**

L'imposta di registro sull'ammontare dell'importo di cui all'art. 3 dedotto in transazione e l'imposta di bollo relativa alla stipula del presente contratto di transazione vengono assunte in maniera paritaria tra il Comune e il Gestore.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che tale somma è soggetta all'imposta di registro proporzionale del 9%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, Tariffa parte prima del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Articolo 6 - Richiami normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo transattivo, trovano applicazione le disposizioni ed i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

#### **Articolo 7 - Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente Accordo sono attribuite alla competenza del Foro di Trento.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Il Comune (Sindaco)

Il Gestore (Legale Rappresentante)

-----  
-----  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 07 marzo 2005, nr. 82 e ss.mm.)  
-----